

ACCORDO DI RETE PER LA FORMAZIONE

- VISTO** l'art. 7, c. 2, del D.P.R. 275/99, che consente espressamente la stipula di accordi di rete fra Istituzioni scolastiche aventi come oggetto attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali, nonché l'istituzione di laboratori finalizzati, tra l'altro, alla ricerca didattica e alla sperimentazione, alla documentazione di ricerche, esperienze e informazioni, alla formazione in servizio del personale scolastico, all'orientamento scolastico e professionale;
- VISTA** la legge n. 241/90, che agli artt. 14 e 15 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- VISTO** il D.I. n. 129/2018, che all'art. 45 prevede che il Consiglio d'Istituto delle Istituzioni scolastiche autonome deliberi in ordine all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- VISTA** la Legge 107/2015 ed in particolare l'art.1 commi 70-72;
- VISTA** la nota prot. 2151 del 07.06.2016, avente ad oggetto la costituzione di reti scolastiche di cui all'art. 1, comma 70 e sgg., dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, e in particolare le "indicazioni per la formazione delle reti" ad essa allegate;
- CONSIDERATA** l'utilità del progetto e l'efficacia dell'intervento formativo e di assistenza reso alle istituzioni scolastiche;
- PRESO ATTO** delle manifestazioni di interesse pervenute dai Dirigenti Scolastici.

con il presente atto, valido a tutti gli effetti di legge, i Dirigenti Scolastici delle Scuole di cui all'allegato elenco, in qualità di legali rappresentanti delle relative scuole statali condividono e sottoscrivono il seguente accordo di rete di scopo.

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Art. 1- Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – Definizioni

Per Istituzioni Scolastiche aderenti si intendono le Istituzioni scolastiche che sottoscrivono il presente accordo.

Art. 3 – Denominazione

Viene costituito e istituito il collegamento in rete tra le Istituzioni scolastiche firmatarie del presente

accordo, che assume la denominazione di **“Rete per la Formazione”**, con scuola capofila l’Istituto Comprensivo Chieri III (TO).

Art. 4 – Oggetto

Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche che vi aderiscono per la progettazione e la realizzazione, anche mediante istituzione di laboratori/corsi erogati in presenza e in modalità online relativi ad attività di formazione/aggiornamento del personale scolastico (docenti e ATA) e alla sperimentazione di metodologie didattiche innovative.

Art. 5 – Progettazione e Gestione delle attività

Le Istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo specificano in concreto le attività oggetto della reciproca collaborazione fra quelle indicate nel precedente art. 4.

1. attuare una formazione graduale e specifica agli insegnanti delle rispettive strutture scolastiche;
2. predisporre progetti secondo le necessità;
3. dare attuazione ai progetti proposti;
4. attuare scambi di proposte e strategie;
5. attuare azioni di ricerca azione e sperimentazione didattica;
6. attuare azioni di diffusione della conoscenza, relativa ai percorsi attivati, anche sul territorio (sportello, convegni, ecc...)

Art. 6 – Finanziamento e Gestione

Con riguardo alla gestione delle attività amministrative e contabili, l'istituzione scolastica capofila acquisirà al proprio bilancio tutti gli eventuali finanziamenti destinati all'attuazione del progetto, quali entrate finalizzate allo stesso. L'istituzione scolastica capofila porrà in essere, attraverso i propri uffici, tutte le attività istruttorie necessarie, ivi comprese quelle afferenti ai procedimenti di scelta dei contraenti o esperti. La gestione amministrativo-contabile è oggetto di analitica rendicontazione, parziale e/o finale, in base alle scadenze individuate dalla normativa.

Si concorda che le scuole versino alla scuola capofila la somma di € 200 valevole per l'intero biennio. La quota di adesione comprende: la gestione amministrativa-contabile, la produzione di eventuali materiali, il Tavolo permanente di confronto e il seminario di approfondimento su tematiche valutative. Ulteriori percorsi specifici saranno a carico delle Istituzioni Scolastiche aderenti alla rete.

Art. 7 – Utilizzazione del personale

I Progetti di formazione di cui all'art. 4, nell'individuazione delle risorse professionali interne alla rete, specificano la distribuzione delle attività tecnico-professionali fra il Personale delle Istituzioni scolastiche coinvolte. Nel rispetto delle esigenze e priorità di ciascuna Istituzione scolastica, il Personale può essere utilizzato come risorsa della rete attraverso il ricorso all'istituto delle collaborazioni plurime previste dal CCNL/Scuola.

Art. 8 – Durata

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione al 31/08/2026. Non è consentito il tacito rinnovo.

Art. 9 -Estensione della rete

Le scuole concordano sulla possibilità di estendere la rete ad altri istituti, indicativamente all'inizio ed al termine di ogni anno scolastico.

Art. 10 – Modalità di adesione

La richiesta di adesione al presente accordo va proposta con dichiarazione del Dirigente scolastico, resa in forma pubblica e trasmessa, se possibile, con la delibera del Consiglio di Istituto, presso la sede della scuola capofila. (in caso di impossibilità la delibera potrà essere trasmessa successivamente)

L'adesione ha effetto dal momento della formale sottoscrizione dell'accordo da parte dell'Istituzione scolastica richiedente.

Art. 11 – Modalità di recesso

Le Istituzioni scolastiche aderenti hanno facoltà di recesso dal presente accordo.

Il recesso è esercitato tramite dichiarazione del Dirigente scolastico.

Art. 12 - Rinvii

Per quanto non esplicitamente espresso, si fa rinvio alle norme contenute nel DPR 275/99 (e al D.I. 129/2018 e all'art. 11, commi 2 e 3 della Legge 241/90 e succ. mod. e int., nonché sulla legge 62/2000 (legge di parità) e succ. mod., Regolamenti (previsti dall'art. 1-bis Legge 27/2006) e linee guide attuative.

Art. 13 - Controversie

Eventuali controversie tra le Istituzioni scolastiche aderenti alla rete sono assoggettate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 11, comma 5 e dell'art. 15 della L. 241/90 e s.m.i.

Art. 14 - Deposito

Il presente atto è depositato in copia conforme all'originale presso le segreterie delle Istituzioni scolastiche aderenti alla rete e pubblicato ai rispettivi Albi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Bruno Montaleone

Documento firmato digitalmente
Ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.82/2005

Letto, confermato e sottoscritto

CODICE MECCANOGRAFICO ISTITUTO	DIRIGENTE SCOLASTICO
TOIC828007	MAURIZIA GIOVANNA BIANCO

(firmato digitalmente)